

Legge regionale 11 giugno 1988 , n. 44 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.

Art. 56

1. Nell' ambito delle Direzioni regionali, Enti regionali o Servizi autonomi aventi strutture dipendenti dislocate in località diverse del territorio regionale, il Direttore regionale, di Ente o di Servizio autonomo competente, può, in relazione a particolari aggravii dei carichi di lavoro connessi ai programmi di attività della Direzione medesima, affidare il lavoro di istruzione di determinate pratiche anche a strutture non competenti per territorio o per materia della Direzione regionale, Ente regionale o Servizio autonomo medesimo.

(2)

2. Per lo svolgimento di attività di analisi, preparatorie o ripetitive, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi, attraverso apposite convenzioni, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore delegato agli affari del personale, sentito il Consiglio di amministrazione, di Enti pubblici o privati in possesso dei necessari requisiti.

3.

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Comma 3 abrogato da art. 3, comma 1, L. R. 20/1996

2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 24, comma 1, L. R. 31/1997